

ACCORDO
SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SVILUPPO DI PROGETTI DI
COPRODUZIONE TRA ITALIA E GERMANIA

Accordo

tra

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT)

Direzione Generale per il Cinema

Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A

00185 Roma

e

Filmförderungsanstalt (FFA)

Große Präsidentenstraße 9

10178 Berlino

Premessa

Negli ultimi anni i professionisti del cinema italiano e tedesco hanno intrapreso delle iniziative volte a creare dei rapporti di collaborazione. Al fine di incoraggiare la cooperazione tra produttori italiani e tedeschi, la Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBact) e il Filmförderungsanstalt tedesco (FFA), – d'ora in avanti – le parti, hanno deciso di siglare il presente accordo per supportare il co-sviluppo di progetti che prevedano la realizzazione di lungometraggi di alta qualità, in grado di attrarre pubblico nei rispettivi Paesi e nel resto del mondo.

1.

- a. Le Parti concordano nella creazione di un programma di supporto destinato al co-sviluppo di progetti cinematografici, al fine di incoraggiare la collaborazione tra i produttori di entrambi i paesi e, pertanto, in modo da incrementare il numero di co-produzioni tra Italia e Germania.
- b. Il budget annuale che le parti intendono destinare al supporto dello sviluppo di progetti di coproduzione tra Italia e Germania è pari a 100.000 euro (di cui il 50% messo a disposizione dal MiBACT ed il restante 50% dal FFA).
- c. Il contributo di ciascuna Parte al fondo sarà reso disponibile dalle Parti in virtù dell'accordo. L'ammontare totale annuale erogato da ogni Parte dipenderà dal risultato della selezione dei progetti.
- d. Gli aiuti accordati nell'ambito del fondo sono soggetti al Regolamento n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Europeo in materia di aiuti in regime *de minimis*. In virtù di tale regolamento, uno stesso beneficiario non potrà ricevere più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi.

2.

Sono considerati eleggibili ai fini dell'aiuto i progetti di lungometraggio di alta qualità con un potenziale commerciale in grado di attrarre pubblico nelle sale cinematografiche, indipendentemente dal genere (film di finzione, animazione, documentario).

3.

- a. È fondamentale che lo sviluppo dei progetti preveda la cooperazione di almeno due produttori, uno italiano e l'altro tedesco. I produttori devono operare in osservanza delle vigenti normative tedesche (la Legge federale per il sostegno ai film - *Federal Film Subsidy Law* - e le relative linee guida) e delle normative vigenti in Italia, oltre alle linee guida del MiBACT.
- b. Il produttore maggioritario è responsabile delle procedure legate alla presentazione della domanda, che inoltra all'Istituzione partner del proprio Paese, inviandone copia completa all'Istituzione partner dell'altro Paese, come indicato nella modulistica.
- c. Il coproduttore maggioritario è il produttore che interviene con la quota maggiore alla copertura del preventivo dei costi di sviluppo. Il coproduttore maggioritario è il beneficiario amministrativo del supporto.

d. L'ammontare destinato a ciascun singolo progetto può variare da un minimo di 10.000 ad un massimo di 30.000 euro.

e. L'apporto minimo diretto dei produttori deve essere pari almeno al 20% dei costi totali di sviluppo.

4.

In osservanza del presente Accordo, le sovvenzioni saranno deliberate da una Commissione denominata "Commissione italo-tedesca per il supporto allo sviluppo di co-produzioni tra Germania e Italia", composta da almeno due rappresentanti per ognuna delle due Parti coinvolte nel presente accordo. I rappresentanti saranno i rispettivi responsabili al vertice delle Parti e/o persone da questi designate. Le decisioni verranno prese all'unanimità e le sessioni deliberative avranno luogo almeno una volta all'anno.

5.

I dettagli della procedura di presentazione delle domanda sono illustrati separatamente nelle linee guida. Tali linee guida devono essere approvate e confermate da entrambe le Parti prima della loro pubblicazione.

6.

Le Parti forniranno informazioni dettagliate e la modulistica necessaria per la domanda di contributo sui rispettivi siti internet.

7.

A seguito della firma del presente accordo, le Parti concorderanno sulla data in cui dare avvio ai lavori per la realizzazione del programma di supporto allo sviluppo di progetti di coproduzione tra Italia e Germania. La data sarà pubblicata sui rispettivi siti internet.

8.

Il presente Accordo potrà essere annullato da ciascuna delle Parti. La risoluzione dell'accordo dovrà avvenire tramite comunicazione scritta all'altra Parte e diventerà effettiva all'inizio dell'anno successivo.

9.

Sarà effettuata una valutazione dei risultati del fondo a seguito di un periodo di tre anni, salvo che l'accordo non sia stato precedentemente annullato da una delle Parti.

Roma, 22/10/2014